



# **Comune di Bovisio Masciago**

**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE ED  
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL  
SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>ART.1</b> | <b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....</b>                              | <b>1</b> |
| <b>ART.2</b> | <b>PRINCIPI GENERALI DELLA TARIFFA .....</b>                      | <b>1</b> |
| <b>ART.3</b> | <b>PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....</b>  | <b>1</b> |
| <b>ART.4</b> | <b>PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....</b> | <b>2</b> |

### **TITOLO II - COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>ART.5</b> | <b>COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA.....</b>                      | <b>4</b> |
| <b>ART.6</b> | <b>COMPONENTI DELLA TARIFFA.....</b>                          | <b>4</b> |
| <b>ART.7</b> | <b>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....</b>                       | <b>4</b> |
| <b>ART.8</b> | <b>SUPERFICI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA TARIFFA.....</b> | <b>5</b> |
| <b>ART.9</b> | <b>MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE.....</b>   | <b>6</b> |

### **TITOLO III - ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI**

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| <b>ART.10</b> | <b>ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....</b>         | <b>7</b> |
| <b>ART.11</b> | <b>RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA.....</b>             | <b>8</b> |
| <b>ART.12</b> | <b>TARIFFA GIORNALIERA .....</b>                               | <b>9</b> |
| <b>ART.13</b> | <b>TARIFFA PER OCCUPAZIONE AREE DESTINATE AL MERCATO .....</b> | <b>9</b> |

### **TITOLO IV - RISCOSSIONE - PAGAMENTO - RIMBORSI**

|               |                                       |           |
|---------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>ART.14</b> | <b>RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.....</b> | <b>10</b> |
| <b>ART.15</b> | <b>PAGAMENTO DELLA TARIFFA .....</b>  | <b>10</b> |
| <b>ART.16</b> | <b>RIMBORSO DELLA TARIFFA.....</b>    | <b>10</b> |

### **TITOLO V - PRESCRIZIONI – SOSPENSIONI – CONTENZIOSO**

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| <b>ART.17</b> | <b>SOSPENSIONE – RATEIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE.....</b> | <b>12</b> |
| <b>ART.18</b> | <b>CONTENZIOSO.....</b>                                   | <b>12</b> |

## **TITOLO VI - OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>ART.19</b> | <b>REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – COMUNICAZIONE AGLI ORGANI<br/>COMPETENTI .....</b>      | <b>13</b> |
| <b>ART.20</b> | <b>CONTROLLO DELLA TARIFFA .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>ART.21</b> | <b>RECUPERO DELLA TARIFFA PER RISCONTRO INFEDELE,INCOMPLETA O<br/>MANCATA DENUNCIA .....</b> | <b>14</b> |

## **TITOLO VII - NORME FINALI E DI RACCORDO**

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>ART.22</b> | <b>NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b> | <b>15</b> |
|---------------|--|-----------|

## **TITOLO I. PRINCIPI GENERALI**

### **Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.

Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e/o comunque prima dell'emissione del ruolo annuale, sono deliberate le tariffe per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno di riferimento, determinate in base agli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definite dal 6° comma dell'art.23 8 del D.Lgs. 152/2006.

La tariffa, è definita e determinata con validità annuale (anno solare) in base al Piano Finanziario relativo al periodo per cui è proposta la tariffa.

La tariffa a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato così come sarà definito dal 6° comma dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e deve coprire il costo del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto Gestore del servizio.

### **Art.2 PRINCIPI GENERALI DELLA TARIFFA**

1. Tutti gli utenti devono rispettare le metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, dei rifiuti di imballaggi, nel rispetto di quanto previsto dalle normative e regolamenti di merito.
2. Il Gestore attiverà quanto di competenza per il coinvolgimento degli utenti alla raccolta differenziata e per il controllo e repressione dei comportamenti degli utenti in contrasto con le normative sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. In particolare potrà effettuare, con le modalità previste dalla legge, controlli sui sacchi non conformi per elevare a termine di legge, le relative sanzioni.
3. Saranno previste agevolazioni per la raccolta differenziata, come sancito dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, attraverso l'abbattimento della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento e raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.
4. Per finalità strettamente collegate alla gestione ed al controllo del Servizio di Igiene urbana, si potrà suddividere in zone il territorio comunale.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, in base a domanda documentata di una quota sino al 40% della tariffa corrispondente.

### **Art.3 PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa articolata per fasce di utenza e territoriali è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed applicata per anno solare.

2. La Tariffa è dovuta per l'occupazione, la conduzione di locali e di aree scoperte e gli accessori o pertinenze dei locali medesimi a qualunque uso siano adibiti, salvo esclusioni esplicitamente disciplinate dal presente Regolamento. I locali abusivi, sono soggetti ad imposizione purché in grado di originare rifiuti.
3. L'arredo dei locali, l'attivazione per l'erogazione anche di un solo pubblico servizio (esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione, l'utilizzo o la conduzione dell'immobile sino a che queste condizioni permangano, salvo prova contraria, che dovrà essere fornita con idonea documentazione.
4. L'acquisizione della residenza anagrafica dà luogo ad utenza domestica dalla data di rilascio della medesima.
5. Per le utenze non domestiche può essere dimostrata un'occupazione successiva, così come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali, salvo che l'Ente abbia prova che il soggetto, comunque, abbia utilizzato i locali.

#### **Art.4 PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è dovuta dal soggetto fisico o giuridico, che occupi, utilizzi o conduca, locali od aree scoperte, a qualunque titolo. Sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto e tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, nonché i conviventi di fatto. In caso di decesso del soggetto intestatario della tariffa, i conviventi di fatto, sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto dal titolare dell'utenza.
3. Per locali in multiproprietà e per i Centri Commerciali, la Tariffa è dovuta dal soggetto Gestore dei servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune; per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo, la tariffa, è dovuta dai singoli occupanti o detentori.
4. Per le parti in comune di Condomini o di multiproprietà che siano utilizzate in via esclusiva da un soggetto, la Tariffa è dovuta da quest'ultimo. Il Gestore del servizio, può richiedere al soggetto/Amministratore di Condomini, multiproprietà, Centri commerciali, l'elenco degli occupanti o detentori dell'immobile. Il Condominio è responsabile, comunque, per le parti comuni concesse in uso esclusivo, in solido con il singolo soggetto occupante, per il mancato pagamento della Tariffa.
5. Nel caso di sub-affitto per periodi inferiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare del contratto di locazione principale.
6. Per le entità prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
7. Per i locali e aree scoperte di proprietà comunali e cedute in utilizzo a qualsiasi titolo a terzi, la tariffa fa carico al soggetto utilizzatore.
8. La denuncia redatta sull'apposito modulo fornito dal Gestore, deve contenere tutti gli elementi necessari richiesti. Deve essere presentata entro 30 gg. dall'inizio dell'occupazione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, entro il termine di gg. 30 e nella medesima forma, ogni variazione in merito intervenuta e relativa agli elementi che influenzano l'applicazione della tariffa. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che possono essere acquisite periodicamente dagli uffici comunali competenti, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
9. La cessazione dell'utenza deve essere comunicata mediante l'apposito modulo fornito dal Gestore e contenere i dati richiesti. In caso di cessazione dell'utenza, la medesima decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Qualora tale denuncia sia fatta tramite il mezzo postale, fa fede la data di spedizione del plico. La cessazione debitamente comunicata per iscritto, pena l'inammissibilità, dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal bimestre solare

successivo al giorno dell'avvenuta cessazione o variazione. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, ma presentata successivamente, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto in ritardo tale denuncia, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## TITOLO II. COMPONENTI ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

### Art.5 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, e al costo di smaltimento, oppure in base alla quantità e qualità effettivamente prodotta in aggiunta al costo di smaltimento.
2. La tariffa per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie e imponibili per uno o più coefficienti di produttività qualitativi e quantitativi dei rifiuti.

### Art.6 COMPONENTI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile.
2. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio.
3. La parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla qualità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
4. Il corrispettivo del servizio decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Le variazioni delle condizioni di assoggettabilità producono i loro effetti dal bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.

### Art.7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per la determinazione delle tariffe delle diverse tipologie di utenza, sono applicati i coefficienti introdotti nel Piano Finanziario (Tariffa di smaltimento rifiuti).

#### UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Qualora le stesse siano occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata dal numero complessivo dagli occupanti dell'alloggio. Con cadenza periodica annuale il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso ente gestore provvederà ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente in anticipo dall'utenza.

La **quota fissa** da attribuire alla singola utenza è determinata con riferimento all'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° Gennaio di ciascun anno . Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune.

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia.

L'ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa trasmissione da parte del Comune di documentazione adeguata prodotta dall'utente, nei seguenti casi:

- componenti che, in maniera permanente, risultano ricoverati;
- componenti che svolgono attività di studio, di lavoro, di missione o per obbligo di leva dimostrino di dimorare stabilmente fuori dal nucleo familiare per un periodo superiore ai sei mesi.

Per i locali ad uso domestico dei non residenti e tenuti a disposizione per propri usi e per quelli dei familiari, per la determinazione del nucleo familiare, qualora non denunciato numericamente dall'utente, si applica il coefficiente indicato nel Piano Finanziario (Tariffa di smaltimento rifiuti) riferito a n.3 componenti.

La **quota variabile** è determinata in relazione alla composizione del nucleo familiare, ponderata sulla base di un coefficiente di adattamento.

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

Per la classificazione delle utenze non domestiche si fa riferimento alle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli organi competenti, fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie che può essere distinta materialmente dalla restante parte ad uso domestico, sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.

La tariffa per ogni attività è unica anche se concorrono per l'esercizio dell'attività superfici che presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

La **quota fissa** per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere, è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al DPR. n.158/99 o quelli eventualmente indicati nel regolamento previsto dal 6° comma dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.

La **quota variabile** è attribuita mediante organizzazione e strutturazione di sistemi ponderati o quelli eventualmente indicati nel regolamento previsto dal 6° comma dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.

## **Art.8 SUPERFICI CHE RIENTRANO NEL CALCOLO DELLA TARIFFA**

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento. **Per le utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate tutte le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte accessibili con scale, bagni, ecc..) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, locali caldaia, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);

**Per le utenze non domestiche** sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. I locali e le aree principali e di servizio relativi alle utenze non domestiche sono classificati in relazione all'attività prevalente in essi svolta.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature, parcheggi.

I locali ed aree nei quali si svolgono attività non domestiche, che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti assimilati agli urbani, sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale particolarità.

Non si tiene conto delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, sono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

## **Art.9 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE**

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni; mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle superfici di eventuali locali che vi insistono.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore al mezzo metro quadrato o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

### **TITOLO III. ESCLUSIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI**

#### **Art.10 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi oggettivi e/o direttamente rilevabili da idonea documentazione.

#### **CASISTICA**

Non sono soggette a tariffa:

- Le aree scoperte a verde, parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi gratuiti aperti al pubblico uso
- I locali non allacciati ai servizi a rete o completamente vuoti e inutilizzati.
- I locali di fatto non utilizzati in quanto per gli stessi siano stati rilasciati titoli edilizi abitativi limitatamente al periodo di validità del titolo e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- I locali e le aree occupati da ONLUS, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali ed Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché le associazioni con finalità socio-assistenziali.
- Le aree comuni dei condomini di cui all'art.1117 del codice civile, qualora non utilizzate da alcuno in via esclusiva, esclusi gli alloggi dei portieri.
- Gli spazi adibiti al solo ed esclusivo esercizio di attività sportiva. Qualora tali spazi siano forniti di locali, vani accessori ed aree scoperte adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili sono soggetti alla tariffa in relazione alla superficie di tali locali.
- Le cabine elettriche e simili.
- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di Culto ammessi nello Stato limitatamente alle parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose, tutte le aree scoperte pertinenti.
- I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati anche se contenenti macchinari, vuoti o chiusi, rilevabile da idonea documentazione quale la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- I locali e le aree che risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno e che non possono produrre rifiuti, rilevabile da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli Organi competenti.
- Aree e locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.
- Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei

semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. Alle attività agricole sono equiparate quelle florovivaistiche e le serre.
- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- Le superfici dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184 comma 3° del Dlgs.152/2006. In questo caso gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.
- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- I locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale che siano adibite esclusivamente per uso didattico.
- I locali e le aree scoperte di proprietà e/o utilizzati dal Comune.

## **Art.11 RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA**

Tutte le riduzioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, previa esibizione e deposito della idonea documentazione. La riduzione ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il termine ordinario del 20 gennaio, in caso di prima applicazione.

**La tariffa è ridotta del 75%** nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. La destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione e deve contenere la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato e l'indicazione degli utilizzatori.

**La tariffa è ridotta del 75%** nel caso di abitazioni intestate a persone decedute che rimangono occupate (se non abitate) per un periodo non superiore a 180 giorni.

**La tariffa è ridotta del 75%** per le abitazioni in cui l'unico occupante sia ricoverato in modo permanente c/o altre strutture e che la utilizzi per periodi discontinui non superiori a gg. 7 anche più volte nell'anno solare.

**La tariffa è ridotta del 15%** per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001 o certificate EMAS, che operano con parametri di rispetto ambientali direttamente riferiti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale riduzione si applica per tutti gli anni in cui ha validità la certificazione e, comunque, dall'originario ottenimento.

**La tariffa è ridotta del 20%** esclusivamente per le utenze domestiche che dimostrino di provvedere al compostaggio mediante presentazione della documentazione tecnica illustrativa del processo di compostaggio vegetale.

## **Art.12 TARIFFA GIORNALIERA**

1. Per le utenze che occupino temporaneamente locali od aree pubbliche, ad uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera. E' temporanea l'occupazione fino a 180 giorni in un anno solare, anche se ricorrente per ogni anno.
2. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Piano Finanziario (Tariffa di smaltimento rifiuti) è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate al gestore del servizio.

### **ESCLUSIONI**

- manifestazioni comunali
- occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di manifestazioni promosse da Enti che non perseguano fini di lucro e che non comportino attività di vendita o di somministrazione di bevande e cibi
- occupazione di suolo pubblico per un tempo non superiore ad un ora
- occupazione di suolo pubblico per traslochi non superiori a quattro ore
- occupazione effettuate da girovaghi ed artisti non superiori a quattro ore

### **RIDUZIONI**

- Per le manifestazioni patrocinate dal Comune la maggiorazione di cui al punto 3 del presente articolo è pari al 30%

## **Art.13 TARIFFA PER OCCUPAZIONE AREE DESTINATE AL MERCATO**

1. La tariffa è commisurata al costo del servizio di raccolta per quantità e qualità dei rifiuti prodotti, al servizio di pulizia dell'area del mercato e al costo di smaltimento per ciascun metro quadrato di superficie occupata a seconda, dell'attività esercitata ed individuata tra le categorie delle attività comprese nel Piano Finanziario (Tariffa di smaltimento rifiuti).

## **TITOLO IV. RISCOSSIONE - PAGAMENTO - RIMBORSI**

### **Art.14 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione della tariffa.
2. La tariffa giornaliera è riscossa in un'unica soluzione all'atto della denuncia e/o in seguito al ricevimento da parte degli uffici competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. La riscossione coattiva della tariffa avviene, da parte del Gestore del servizio, attraverso le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti.
4. Il soggetto gestore procede allo sgravio, mediante l'emissione di note di accredito, delle somme non dovute dal contribuente, ovvero di quelle divenute inesigibili.
5. Gli sgravi devono essere trasmessi all'Amministrazione corredati da idonea documentazione (cartella esattoriale, fattura, pignoramento negativo) che documentino l'inesigibilità del credito o che la somma non sia dovuta.

### **Art.15 PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

1. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura. L'importo annuo della tariffa verrà fatturata in un'unica soluzione mediante possibilità di versamento della stessa in 1 o 3 rate.
2. Le fatture sono spedite c/o la residenza dell'utente, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate a cura del soggetto gestore.
3. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi legali di mora.
4. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, il Gestore provvederà ad inviare un sollecito scritto con addebito dei costi di spedizione del sollecito ed imputazione degli interessi legali. Nel caso in cui permanga la situazione di insoluto, il Gestore provvederà alla riscossione coattiva della tariffa. E' in facoltà richiedere il pagamento rateale delle somme dovute dal contribuente ed oggetto di riscossione coattiva. In tal caso il soggetto dovrà corrispondere gli interessi di mora stabiliti dalla legge e dovrà versare, all'atto della domanda, una somma pari al 30% del totale dovuto, calcolato solo sulla sorte-capitale.
5. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata è consentito nei seguenti casi:
  - Fatture emesse per periodi superiori al quadrimestre per cause imputabili al Gestore. La dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a 3 e non saranno applicati gli interessi di dilazione.
  - Dilazione su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti. In questa fattispecie, è facoltà del Gestore, previo assenso dell'Amministrazione, valutare le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, rateizzare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali. Per la gestione di questa procedura non saranno addebitati gli interessi legali. Per importi superiori a euro 10.000,00 può essere richiesta dal Gestore garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero coattivo del credito.

### **Art.16 RIMBORSO DELLA TARIFFA**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di non assoggettabilità ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, il Gestore ne dispone il rimborso entro 90 giorni.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale.
3. Il rimborso, delle somme versate e non dovute, dovrà essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ed il gestore dovrà provvedere ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il rimborso, su richiesta del contribuente, potrà essere effettuato mediante compensazione dell'importo dovuto per il periodo successivo oppure mediante corresponsione diretta dalla somma dovuta.

## **TITOLO V. PRESCRIZIONI – SOSPENSIONI – CONTENZIOSO**

### **Art.17 SOSPENSIONE – RATEIZZAZIONE DELLA RISCOSSIONE**

1. Si potrà emettere provvedimento amministrativo di sospensione della riscossione (nel caso di riscossione mediante ruolo) nei seguenti casi:
  - in caso di pendenza di giudizio, quando vi è motivo di ritenere fondata la ragione del terzo;
  - nel caso in cui, in pendenza di giudizio, l'eventuale riscossione possa creare grave danno e pregiudizio per l'utente;
  - quando il soggetto ha proposto ricorso per Cassazione.
2. Per somme superiori a € 10.000,00 potrà essere richiesta idonea garanzia fidejussoria.

### **Art.18 CONTENZIOSO**

1. L'intestatario dell'utenza che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi ai fini della determinazione ed applicazione della tariffa, inoltra istanza al Gestore esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni, allegando i documenti a comprova di quanto sostenuto.
2. Il Gestore risponde in forma scritta alla istanza entro 60 gg. dalla presentazione della medesima.
3. In caso di rigetto della contestazione, l'utente potrà fare valere i propri diritti nelle sedi giudiziarie competenti.

## **TITOLO VI. OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

### **Art.19 REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO – COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 238 comma 11, è approvato dall'Amministrazione il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal Gestore sugli indirizzi forniti dalla stessa e presentato al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sui dati e indirizzi forniti dalla stessa Amministrazione.
2. Il Piano finanziario comprende:
  - il programma degli interventi necessari;
  - il piano finanziario degli investimenti;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - le risorse finanziarie necessarie;
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una Relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - la ricognizione degli impianti esistenti;
  - l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni rispetto al piano dell'anno precedente;
4. Il Gestore provvede entro il mese di giugno di ciascun anno, a trasmettere all'osservatorio nazionale sui rifiuti, copia del piano finanziario e della relazione di cui ai precedenti commi.
5. Il soggetto Gestore provvederà a comunicare annualmente ai sensi dell'art. 238 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 alle autorità di cui all'art. 207 del detto decreto il piano finanziario e la relativa relazione, fatto salvo quanto previsto dal 11° comma dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.
6. Il Gestore deve comunicare all'Amministrazione l'assolvimento di tali incumbenti.

### **Art.20 CONTROLLO DELLA TARIFFA**

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Il Gestore potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) provvedendo, in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Per il controllo della tariffa, il Gestore può:

- invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere, entro un termine non inferiore a gg. 30 dalla data di ricevuta della richiesta, atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- utilizzare, dandone avviso all'interessato e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03, i dati presentati, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (Anagrafe ed Uffici comunali, Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);
  - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il Gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto, anche via fax, da far pervenire almeno gg. 5 prima della verifica.
2. Per le operazioni di cui sopra, è facoltà avvalersi del proprio personale dipendente e/o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni a proprie cure e spese e nel rispetto della normative vigenti.
  3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato dal Gestore ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del C. C.

#### **Art.21 RECUPERO DELLA TARIFFA PER RISCONTRO INFEDELE, INCOMPLETA O MANCATA DENUNCIA**

1. Il Gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Oltre alla maggiore imposta dovuta e agli interessi moratori, dovranno, entro gli stessi termini, essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Le sanzioni non producono interessi e non sono trasmissibili agli eredi.

## **TITOLO VII. NORME FINALI E DI RACCORDO**

### **Art.22 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore con l'adozione della delibera di Consiglio Comunale ed abroga in toto il precedente regolamento ed ogni altra disposizione comunale in contrasto con quelle qui contenute
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto previsto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 238 del detto Decreto, alle norme del codice civile ed alle norme di settore emesse di tempo in tempo, nonché al contratto di servizio di gestione del servizio di igiene urbana e del relativo "Allegato A" integrato.
3. Eventuali norme di legge e regolamentari successivi all'adozione del presente, sono considerate norme di raccordo ed applicabili ai casi qui non esplicitamente normati, mentre abrogano di diritto quelle in contrasto con le nuove disposizioni che sono da considerarsi cogenti.